

CRISI D'IMPRESA

L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

La Cassazione, con l'[ordinanza n. 21379/2025](#) del 25.07.2025, ha confermato un principio già sancito da precedenti pronunce a tutela del contribuente nella fase successiva alla chiusura della procedura fallimentare, per il quale la **cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile al soggetto** che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ha **riacquisito la piena disponibilità del proprio patrimonio**

La posizione della giurisprudenza di legittimità

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, P.A., titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava **nove cartelle di pagamento**, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a **seguito di una verifica dell'estratto di ruolo** ed eccependo, di conseguenza, **l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali**.

In I grado, la CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione, attesa la **rituale notificazione delle cartelle impugate**, effettuata alla stessa destinataria, al padre e, successivamente al fallimento dell'impresa individuale della contribuente, al **relativo curatore fallimentare**.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla CTR, la quale riteneva che, a eccezione delle prime 2 cartelle (una notificata alla destinataria medesima e una al portiere), **le restanti 7 erano state notificate al solo curatore fallimentare**, che tuttavia era rimasto inerte, **non proponendo impugnazione**. Riteneva, pertanto, illegittime le suindicate cartelle, in quanto non notificate anche al fallito.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo. La contribuente **resisteva con controricorso**.

Gli Ermellini rilevano nella motivazione dell'ordinanza che la «*Suprema Corte aveva già affermato che, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a*

notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale (Cass. n. 2857/2022, Rv. 66376401)».

La Cassazione si era già sostanzialmente espressa in **tema di contenzioso tributario**, statuendo che «l'ente impositore che **decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovare di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis**, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. n. 10760/2024, Rv. 67107601)».

Pertanto, la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare, è **inopponibile al fallito in caso di notifica di un atto impositivo a essa consequenziale**.

Tuttavia, come precisato dagli Ermellini, **è necessario che il contribuente**, richieda all'ADR **una copia della cartella**, a suo tempo notificata al e, in caso di mancata trasmissione, **direttamente al curatore fallimentare**, e **impugni tempestivamente l'atto consequenziale**, con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. [Cass., n. 10899/2015](#)).

Si ricorda che, anche [Cass. n. 21333/2024](#), Rv. 67165101, in tema di fallimento, ha statuito che **la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore** - e non anche nei riguardi del contribuente - **non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo**, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito e ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali **rimangono legittimati a impugnare tempestivamente l'atto** a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Difatti, la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il **consapevole esercizio del diritto di impugnativa**, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato **notificato al solo curatore e non anche alla società fallita**, il **termine per proporre impugnazione non può decorrere**, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una **insinuazione tardiva di un credito erariale**, né dalle risultanze della **verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato**, ma decorrerà **dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale** (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria **l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente**, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'[art. 21, D.Lgs. n. 546/1992](#) ([Cass. n. 7874/2015](#), Rv. 63530101).

Di conseguenza, **la notifica della cartella intervenuta solo nei confronti della procedura, non può essere considerata definitiva nei confronti del contribuente che ha riacquisito la capacità giuridica**.



Pertanto, il contribuente, tornato *in bonis*, che riceve **la notifica di una intimazione di pagamento** o di un preavviso di fermo amministrativo, può procedere **all'impugnazione dell'atto notificato e della relativa cartella**, ovverosia dell'atto presupposto in quanto inefficace nei suoi confronti, nei termini di Legge, con conseguente possibilità di richiedere il riconoscimento della prescrizione per tardiva notifica.